



CIRCOLARE N. 40

Roma, 17 giugno 1999

*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*

Divisione 12^a

Prot. N. 159907 Allegati 1

Al la Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Dip. Funzione Pubblica

00100 ROMA

Risposta a nota del _____

OGGETTO:

Trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, delle Università e della Scuola. Determinazione delle diarie in EURO. D.M. 2/4/99.

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato e alle
Amministrazioni Autonome dello
Stato
00100 ROMA

Agli Uffici Centrali del Bilancio
dello Stato
00100 ROMA

Alle Ragionerie Provinciali dello
Stato
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale
00100 ROMA

Alla Corte dei conti
Segretariato Generale
00100 ROMA

Al Dipartimento della
Amministrazione generale
del personale e dei Servizi

SEDE

All'Istituto Nazionale per la
Previdenza dei Dipendenti della
Amministrazione Pubblica
(I.N.P.D.A.P.)
00100 ROMA

All'Azienda Nazionale Assistenza
al Volo
00100 ROMA

Alla Cassa Depositi e Prestiti
00100 ROMA

All'Ente Nazionale per le Strade
Statali
00100 ROMA

Alle Università degli Studi
LORO SEDI

Agli Osservatori Astronomici
Astrofisici e Vesuviano
LORO SEDI

Con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, sono stati indicati gli importi in unità Euro delle diarie di missione all'estero dei Paesi dell'Unione Europea che hanno adottato tale moneta. Si tratta di una semplice conversione, non comportante modifiche degli importi già espressi in valuta locale.

Al fine di facilitare le operazioni di liquidazione delle indennità di missione si forniscono taluni chiarimenti in ordine alle operazioni di cambio da effettuare sia per il passaggio diretto dall'Euro alla valuta di pagamento (Lira) sia per il passaggio dalle altre valute in cui sono espresse le rimanenti

diarie, alla valuta di pagamento (Lira), da effettuarsi comunque attraverso l'Euro.

1) Diaria in EURO

Liquidazione in Lire: l'importo della diaria va moltiplicato per il tasso di conversione di Lire 1.936,27 per ogni EURO, come stabilito dall'art.1 del Regolamento (Ce) n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998, seguendo per quanto riguarda gli arrotondamenti, la regola stabilita dall'art. 5 del Regolamento (Ce) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 secondo cui: "Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso."

A titolo esemplificativo si rappresenta il caso di liquidazione di una diaria spettante ad un dipendente compreso nel IV gruppo di personale in missione a Bruxelles:

diaria intera: Euro 154,31 (1 Euro = £ 1.936,27)
conversione in lire italiane: Euro 154,31 x £ 1.936,27 =
£ 298.785,8 arrotondate a £ 298.786.

2) Diaria in altra valuta europea ed extraeuropea.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 tutte le quotazioni sono determinate in quantità di valuta estera contro un Euro. Al fine di trovare il corrispondente valore in Lire delle diarie espresse in valuta europea non aderente all' area EURO o in altra valuta extraeuropea, occorre preliminarmente effettuare la conversione

dei relativi importi in EURO, ferme restando le vigenti procedure di cambio.

Il procedimento di determinazione della diaria in lire si compone, pertanto, di due distinte fasi:

- 1) passaggio dalla valuta estera all'EURO con arrotondamento, per eccesso o per difetto, al cent più vicino.
- 2) determinazione dell'ammontare finale della diaria in lire mediante moltiplicazione del relativo importo in EURO per il tasso di conversione fissato, come sopra detto, in £ 1.936,27.

Si dovrà pertanto procedere secondo le seguenti esemplificazioni, riferite alla stessa categoria di personale precedentemente presa in considerazione, inviata in missione, rispettivamente, a Londra ed a New York. Nel caso specifico si considera il cambio ufficiale del 1° aprile 1999 (G.U. del 2/4/99).

Caso A) Londra: diaria intera L.St. 85

Quantità di valuta estera per 1 EURO = L.St. 0,66900

Conversione in EURO:

L.St. 85 : 0,66900 = EURO 127,055

Conversione in lire:

EURO 127,055 x 1.936,27 = £ 246.012,7 Arrotondamento: £ 246.013

Caso B) New York: diaria intera \$ 201

Quantità di valuta estera per 1 EURO = \$ 1,0772

Conversione in EURO:

\$ 201 : 1,0772 = EURO 186,595

Conversione in lire:

EURO 186,595 x 1.936,27 = £ 361.298,3. Arrotondamento £ 361.298

Relativamente ai casi illustrati al punto 2), si ritiene utile inoltre precisare quanto segue:

a) Individuazione del tasso di conversione

Al fine della liquidazione delle diarie i tassi giornalieri di riferimento sono quelli rilevati a titolo indicativo e pubblicati, a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nella G.U.

I predetti tassi coincidono, di norma, con il giorno di inizio della missione, atteso che da tale data il dipendente acquisisce il diritto alla corresponsione della diaria. Gli Uffici liquidatori provvederanno, poi, ad effettuare l'eventuale conguaglio in caso di anticipi corrisposti sulla base di un cambio diverso.

Per ogni periodo di missione continuativa superiore a trenta giorni si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento del cambio prendendo a riferimento quello del giorno successivo al trentesimo. Così, ad esempio, una missione continuativa di 40 giorni andrà liquidata al cambio del primo giorno per il periodo iniziale di trenta giorni, mentre per il restante periodo dovrà essere utilizzato il cambio fissato nel trentunesimo giorno fino al termine della missione.

b) Rimborso delle spese

Nei casi in cui la documentazione delle spese per missioni svolte in Paesi aderenti all'area EURO indichi solo importi in valuta locale è necessario, per la successiva conversione in lire, determinare preliminarmente l'ammontare delle spese in EURO, utilizzando a tale scopo i sottoindicati tassi di conversione, fissati con il citato Regolamento (Ce) n. 2866/98.

Scellino austriaco (ATS)	13,7603
Franco belga (BEF)	40,3399
Marco finlandese (FIM)	5,94573
Franco francese (FRF)	6,55957

Marco tedesco	(DEM) 1,95583
Lira irlandese	(IEP) 0,787564
Franco lussembur.	(LUF) 40,3399
Fiorino olandese	(NLG) 2,20371
Escudo portoghese	(PTE) 200,482
Peseta spagnola	(ESP) 166,386

Il seguente esempio chiarisce il metodo da seguire per le operazioni di calcolo concernenti il rimborso in lire italiane di un onere sostenuto nella valuta di un Paese aderente alla moneta unica europea. Nell'ipotesi di spese alberghiere relative ad una missione a Bruxelles, ammontanti a BEF 4.200, si procede come segue.

L'importo iniziale espresso in un'unità monetaria nazionale deve essere in primo luogo convertito in un importo monetario espresso in unità EURO che sarà successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Il risultato intermedio in EURO dovrà essere arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, il calcolo relativo sarà perciò il seguente:

BEF 4.200 : 40,3399 (tasso di conversione per il Franco Belga) =
EURO 104,115280

La definitiva somma in lire si ottiene, poi, moltiplicando l'importo in EURO per il tasso di conversione di £ 1.936,27 :
EURO 104,115 X 1.936,27 = lire 201.594,7 arrotondate a £ 201.595.

Nell'ipotesi in cui lo stesso rimborso debba essere pagato o contabilizzato in EURO, si procede con l'ordinario arrotondamento al centesimo, per cui l'importo finale sarà pari ad EURO 104,12.

Per missioni svolte in Paesi europei non aderenti all'area EURO ed extraeuropei il cambio da utilizzare (rilevabile dalla G.U., come precisato al punto a). per il rimborso delle spese documentate in valuta è quello del giorno di emissione del corrispondente titolo di spesa (es. fattura alberghiera, biglietti di viaggio, ecc.); la procedura da seguire è quella indicata per la determinazione in lire delle diarie espresse in dette valute.

In caso di utilizzo di carte di credito fornite dall'Amministrazione restano ferme le particolari disposizioni che regolano la materia.

Infine, in seguito a quesiti posti da varie Amministrazioni, si precisa che:

a) il nuovo inquadramento del personale del comparto Ministeri nelle tre aree (A,B,C) in cui confluiscono le diverse qualifiche funzionali, previste nel C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998/2001, non può riflettersi, in mancanza di esplicita previsione contrattuale in tal senso, sull'attribuzione della categoria di albergo e della classe di viaggio, che restano quelle fissate per ciascuna qualifica funzionale dalla vigente normativa;

b) la tabella A (coefficienti di lordizzazione) allegata alla circolare n. 12 emanata dallo scrivente Dipartimento in data 12 febbraio 1998, deve essere aggiornata come da scheda allegata, con l'indicazione del nuovo limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, in vigore dall'1/1/99, oltre il quale è prevista, nella misura dell'uno per cento, un'aliquota contributiva aggiuntiva, ai sensi dell' art. 3 ter del D.L. 19/9/92, n. 384 convertito in L. 14/11/92, n. 438.

Le istruzioni contenute nella presente circolare si riferiscono al trattamento economico previsto per le missioni all'estero. Restano pertanto ferme le specifiche modalità di corresponsione degli altri emolumenti spettanti ai pubblici dipendenti per il servizio prestato all'estero.

12.11.98

Il Ragioniere Generale dello Stato

Monaldi

TABELLA A

COEFFICIENTI DI LORDIZZAZIONE DELLE DIARIE DI MISSIONE ALL' ESTERO
 corrisposte dall'Amministrazione al proprio personale, da includere nella base contributiva e pensionabile
 (D.L.vo 15.12.1997, n.446)

DECORRENZA 1° GENNAIO 1999

Scaglioni di reddito (in milioni)		Aliquota IRPEF	Coefficiente di lordizzazione	
			(A) per redditi fino a 65.280.000	(B) per redditi oltre 65.280.000
oltre 15	fino a 15	18,58	1,202161	
" 30	" 30	26,58	1,317323	
" 60	" 60	33,58	1,437846	
" 135	" 135	39,58	1,560196	1,550640
" 135		45,58		1,692176

A) Ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 0,35% fondo credito = 9,1%

B) Ritenute a carico del dipendente: 9,75% rit. pensione + 0,35% fondo credito = 10,1%